

## **Legge 20 marzo 1998, n.52**

Testo del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1998, n.52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1998, pag. 3), recante: <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale>>. (Omissis)

### **Art.3**

Sono prorogati per ulteriori otto mesi:

a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

### **Art.3 bis**

Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art.9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

(Omissis)